



Sent. 106/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati

dr. Valter Camillo Del Rosario **Presidente**

dr. Guido Petrigni **Consigliere -relatore**

dr. Giuseppe Vella **Primo referendario**

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio ad istanza di parte iscritto al n. **23717** del registro di segreteria, promosso, con ricorso depositato il 26 giugno 2024, da:

- **Mariani Walter** (C.F. MRNWTR45S17L500V), nato il 17/11/1945 ad

Urbino, residente a Pesaro, rappresentato e difeso, anche

disgiuntamente, dagli avvocati Aldo Valentini (pec.:

aldo.valentini@mobiliaspec.it) e Gianluca Saccomandi

(gianluca.saccomandi@mobiliaspec.it), con studio legale in via San

Francesco, n 30, Pesaro;

avverso l'Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino, in

persona del legale rappresentante pro tempore, difesa, giusta procura

agli atti, dall'avv. Maria Beatrice Riminucci, elettivamente domiciliata

a Pesaro, in via Gramsci n.4, indirizzo PEC:

mariabeatriceriminucci@pec.ordineavvocatipesaro.it ;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

	uditi nella pubblica udienza del 17 settembre 2024, con l'assistenza del	
	segretario dr. Valerio Carletti, il consigliere relatore dott. Guido	
	Petrigni, l'avv. Gianluca Saccomandi per il sig. Mariani Walter , l'avv.	
	Maria Beatrice Riminucci per l'Amministrazione Provinciale di Pesaro	
	e Urbino e il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore	
	Generale dr.ssa Cristina Valeri.	
	FATTO	
	I. Con ricorso in riassunzione depositato in data 26/6/2024 (dopo	
	pronunzia di difetto di giurisdizione, emessa dal T.A.R. Marche con	
	sentenza n. 868/2023) Walter Mariani ha adito questa Corte, ai sensi	
	dell'art. 172, comma 1, lett. D, del c.g.c., per ottenere la declaratoria di	
	nullità o l'annullamento:	
	- del provvedimento della Provincia di Pesaro ed Urbino prot. 11049	
	del 19/2/2009, contenente atto di diffida e messa in mora per	
	risarcimento di presunto danno erariale;	
	- della delibera della Giunta Provinciale n. 317/2008;	
	- della delibera del Consiglio Provinciale n. 89/2008;	
	- della nota della Provincia di Pesaro ed Urbino prot. 11188/2009 del	
	19/2/2009;	
	- delle note della Regione Marche n. 248743 del 12/12/2007 e n.	
	252542 del 27/5/2008;	
	- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e collegati, ivi compresa	
	la recente nota della Provincia di Pesaro e Urbino del 16/4/2024, in	
	risposta all'istanza inoltrata dal Mariani il 5/2/2024.	
	Il Mariani ha, altresì, chiesto che, in ogni caso, venga dichiarata	
	2	

l'insussistenza a suo carico di responsabilità amministrativa per danno erariale, anche per carenza di colpa grave; in subordine, ha eccepito la maturata prescrizione della pretesa risarcitoria vantata nei suoi confronti dalla Provincia di Pesaro e Urbino.

II. In proposito, il Mariani ha riferito che, all'esito di controlli di II° livello effettuati dalla Regione Marche presso la Provincia di Pesaro e Urbino, relativamente alla gestione dei finanziamenti comunitari di cui al Regolamento CE n. 438/2001- POR Marche- Ob. 3- anni 2000/2006- FSE Progr. Cod. 310-302-303-349-350-460- Misura A2-A3-C2 FSE 2003, l'Amministrazione provinciale gli aveva contestato, nella sua qualità di dirigente del Settore Orientamento e Formazione Professionale, profili di responsabilità per asseriti danni erariali.

In particolare, con riferimento ad un finanziamento erogato nell'anno 2003, nell'ambito del FSE, in favore della Provincia, per un importo di € 470.000,00, la Regione Marche, con nota n. 248743 del 12/12/2007, aveva evidenziato che, all'esito di controlli di II° livello, erano emerse alcune criticità, correlate a violazioni, in sede di aggiudicazione di un appalto di servizi ad una ditta esterna, dei principi di trasparenza, concorrenza e "par condicio", sanciti nel Trattato istitutivo della Comunità Europea, ragion per cui le spese inerenti al progetto finanziato, concernente "azioni di orientamento e prestazioni di servizi ai Centri per l'Impiego", dovevano ritenersi non ammissibili per l'importo di € 414.453,43 e, quindi, andavano detratte dalla rendicontazione di spesa eseguita dalla Provincia.

Con successiva nota n.252542 del 27/5/2008 la Regione Marche,

	esaminate le controdeduzioni trasmesse dall'Amministrazione	
	provinciale con nota n. 24608 dell'1/4/2008, aveva confermato l'esito	
	negativo della verifica eseguita e aveva segnalato un ulteriore profilo	
	d'illegittimità, derivante dall'inosservanza dell'art. 69 del R.D. n.	
	827/1924, in quanto si era proceduto all'aggiudicazione del servizio	
	da appaltarsi pur in presenza di una sola offerta, senza che nel	
	relativo bando di gara fosse stata contemplata tale eventualità.	
	Preso atto dell'esito negativo dei controlli eseguiti dalla Regione	
	Marche, con deliberazione n. 317 del 5/9/2008 la Giunta Provinciale	
	di Pesaro e Urbino aveva, quindi, predisposto una variazione di	
	bilancio, finalizzata a reintegrare lo stanziamento dei fondi FSE per	
	l'importo di € 414.453,43, corrispondente alla spesa ritenuta	
	inammissibile dalla Regione, attingendo a tal fine alle entrate relative	
	all'addizionale dell'accisa sull'energia elettrica, variazione di bilancio	
	successivamente ratificata dal Consiglio Provinciale con deliberazione	
	n. 89 del 20/10/2008.	
	Pertanto, sul presupposto che fosse ravvisabile un pregiudizio per il	
	proprio bilancio, in quanto non aveva più potuto disporre di quello	
	specifico finanziamento regionale, l'Amministrazione provinciale	
	formalizzava nei confronti del dirigente Mariani Walter, che aveva	
	curato l'istruttoria e l'aggiudicazione del servizio oggetto del progetto	
	finanziato, il provvedimento n. 11049/2009, costituente atto	
	stragiudiziale di diffida e di messa in mora, con il quale veniva	
	intimato al medesimo dirigente l'integrale rifusione del presunto	
	danno patrimoniale subito dall'Ente, quantificato in € 414.453,43.	
	4	

Nel contempo, l'Amministrazione provinciale inviava apposita segnalazione di danno erariale alla Procura regionale della Corte dei conti, la quale, però, ne disponeva l'archiviazione con decreto emesso nel febbraio 2013, non ravvisando profili di danno effettivo né di responsabilità a carico del Mariani.

Ciò premesso, il Mariani ha riferito di aver impugnato i provvedimenti (sopra elencati) dinanzi al T.A.R., il quale, con sentenza n. 868/2023, pubblicata il 18/12/2023, passata in giudicato il 18/6/2024, ha dichiarato inammissibile il suo ricorso, per difetto di giurisdizione, affermando che: *“La cognizione della controversia in esame non può che appartenere alla Corte dei conti, Sezione regionale per le Marche, innanzi alla quale il giudizio potrà essere riassunto, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria, ai sensi dell'art. 11 del c.p.a.”*.

III. Secondo il Mariani, il ricorso in riassunzione, da lui proposto dinanzi a questa Corte, rientrerebbe nel disposto di cui all'art. 172, comma 1, lett. D, del c.g.c., che attribuisce alla giurisdizione della Corte dei conti, senza necessità di ulteriore “interpositio legislatoris”, i giudizi ad istanza di parte nelle materie di contabilità pubblica, considerato che la domanda da lui formulata è volta sostanzialmente ad ottenere una dichiarazione di assenza di responsabilità amministrativa a suo carico, in quanto mancherebbero i relativi presupposti oggettivi e soggettivi.

In proposito, il Mariani ha osservato che la giurisprudenza contabile ha, in linea generale, ritenuto ammissibili azioni di accertamento nelle

	materie devolute alla propria giurisdizione, tra cui le istanze	
	finalizzate alla declaratoria di carenza di responsabilità per danno	
	erariale, potendo ravvisarsi uno specifico interesse di un soggetto	
	privato ad ottenere la rimozione dello stato d'incertezza in ordine alla	
	sussistenza o meno di profili di responsabilità amministrativa a suo	
	carico, laddove l'Amministrazione gli abbia rivolto contestazioni od	
	intimazioni di pagamento, e ciò a prescindere dalla circostanza che la	
	Procura della Corte dei conti non abbia esercitato alcuna azione	
	risarcitoria (v., tra le altre, le sentenze della Sezione Giurisdizionale	
	Lombardia n. 23/2015, n. 216/2015, n. 90/2017 e quelle della Sezione	
	Lazio n. 589/2014 e n. 902/2014).	
	Orbene, tale interesse va ravvisato nella fattispecie in esame, dato che	
	con nota del 16/4/2024 la Provincia di Pesaro e Urbino ha respinto,	
	senza congrua motivazione, l'istanza del 5/2/2024, con cui il Mariani	
	aveva sollecitato l'annullamento in autotutela dei precedenti	
	provvedimenti di messa in mora.	
	D'altronde, secondo il Mariani, essendo infondate le contestazioni	
	rivoltegli dall'Amministrazione provinciale, egli non sarebbe tenuto a	
	risarcire alcun danno.	
	Peraltro, sarebbe anche maturata la prescrizione della pretesa	
	risarcitoria erariale.	
	In proposito, il Mariani ha evidenziato che la Procura regionale della	
	Corte dei conti aveva formalmente ricevuto la notizia del (presunto)	
	danno, di cui alla nota della Provincia n. 11188 del 19/2/2009,	
	rubricando l'istruttoria al n. 204/2009.	
	6	

A tale segnalazione era stato fornito riscontro alla Provincia mediante la comunicazione del 26/2/2013 (a firma del direttore della Segreteria della Procura regionale), con cui si dava atto che il competente P.M. aveva ravvisato l'insussistenza dei presupposti per poter utilmente esercitare l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale. Essendo, quindi, decorso oltre un quinquennio dall'acquisizione della notizia del presunto danno ed essendovi stata una formale archiviazione da parte della Procura, qualsiasi azione risarcitoria deve ritenersi ormai prescritta.

D'altro canto, secondo il Mariani, la pretesa della Provincia nei suoi confronti sarebbe infondata anche nel merito, come, peraltro, già ritenuto dalla Procura della Corte dei conti, che ha proceduto all'archiviazione del relativo fascicolo istruttorio.

In proposito, il Mariani ha sostenuto che non si sarebbe verificato alcun concreto danno erariale, considerato che, sebbene la Provincia, a seguito dei rilievi formulati dalla Regione, era dovuta intervenire con fondi del proprio bilancio per coprire le spese del servizio ritenuto illegittimamente appaltato, la stessa Amministrazione provinciale aveva poi ottenuto un finanziamento regionale di ammontare analogo, che era stato destinato alla realizzazione di altro progetto (inerente alla riqualificazione ed all'ammodernamento delle apparecchiature in dotazione dei Centri per l'Impiego), anch'esso rientrante nel medesimo settore di attività di competenza della Provincia (ossia i Centri per l'Impiego e la Formazione Professionale), come previsto dalla L.R. n. 38/1998.

Il Mariani ha, altresì, sostenuto con ampie argomentazioni che, in ogni caso, nei comportamenti da lui, a suo tempo, tenuti in qualità di dirigente del Settore Formazione Professionale, non sarebbero ravvisabili profili di dolo o di colpa grave, considerato anche che il servizio appaltato era stato regolarmente svolto dalla ditta aggiudicataria e che l'Amministrazione provinciale non aveva ravvisato alcuna criticità.

Conclusivamente, il Mariani ha chiesto che:
siano annullati o dichiarati nulli i provvedimenti da lui elencati, ivi compresa la nota della Provincia di Pesaro e Urbino del 16/4/2024, che ha rigettato l'istanza da lui inoltrata in data 5/2/2024;
sia, comunque, dichiarata l'insussistenza di profili di responsabilità a suo carico o, in subordine, la maturata prescrizione.

IV. Con memoria depositata il 24/7/2024 si è costituita in giudizio la Provincia di Pesaro e Urbino, che ha confutato le tesi del Mariani, dovendo ritenersi legittimi gli atti e i provvedimenti oggetto di contestazione da parte del medesimo.

In particolare, la Provincia ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria dell'Ente, che è stata sollevata dal Mariani.

Infatti, la nota prot. n. 11049 del 19/2/2009, con cui la Provincia aveva formulato domanda di *"rifusione del danno erariale in via amministrativa"* ed aveva inviato al Mariani *"atto stragiudiziale di diffida e costituzione in mora"*, era stata tempestivamente notificata all'interessato, venendo da questi giudizialmente impugnata.

	Orbene, durante il processo svoltosi dinanzi al T.A.R. delle Marche,	
	iniziato nel 2009 e definito nel 2023 con declaratoria di difetto di	
	giurisdizione del Giudice Amministrativo, non v'è stato alcun decorso	
	del termine di prescrizione della pretesa dell'Amministrazione,	
	essendo rimasto valido ed efficace l'atto stragiudiziale di diffida e di	
	costituzione in mora, che era stato notificato al Mariani al fine di	
	ottenere la rifusione del danno patrimoniale arrecato all'Ente.	
	Altra e differente questione deve ritenersi, invece, quella relativa alla	
	segnalazione di danno, che la Provincia aveva inviato alla Procura	
	regionale della Corte dei conti e che quest'ultima, con nota pervenuta	
	all'Amministrazione il 4/3/2013, ha comunicato di aver archiviato,	
	non avendo ravvisato, sulla base degli atti istruttori acquisiti, la	
	sussistenza di tutti gli elementi necessari per poter utilmente	
	esercitare l'azione di responsabilità amministrativa.	
	Ad avviso della Provincia, tale circostanza non fa venir meno la	
	legittimità e l'efficacia dell'atto di costituzione e messa in mora, prot.	
	11049/2009, che era stato rivolto al Mariani e che è tuttora "sub	
	judice".	
	Nel merito, la Provincia ha sostenuto che sarebbe irrilevante la	
	circostanza che una somma, di ammontare analogo all'importo del	
	finanziamento originario, poi revocato, le fosse stata successivamente	
	erogata dalla Regione, essendo ciò avvenuto per la realizzazione di un	
	progetto diverso, sebbene anch'esso rientrante nell'ambito dello stesso	
	settore di attività (quello attinente ai Centri per l'Impiego e la	
	Formazione Professionale).	
	9	

Infatti, il vulnus per il bilancio dell'Ente sarebbe stato effettivo e non potrebbe ritenersi eliso dall'ulteriore erogazione proveniente dalla Regione, considerato che l'Amministrazione provinciale aveva, comunque, dovuto reintegrare con fondi a carico del proprio bilancio la quota dello stanziamento del FSE che era stato revocata, pari ad € 414.453,43.

V. La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha depositato le proprie conclusioni in data 18/7/2024, eccependo, sotto vari profili, l'inammissibilità del ricorso proposto dal Mariani.

In particolare, il P.M. ha osservato che il Mariani, il quale ha dichiarato di essere venuto a conoscenza dell'archiviazione che era stata disposta dal Procuratore regionale della Corte dei conti nel febbraio 2013, intenderebbe utilizzare lo strumento del giudizio di cui all'art. 172, comma 1, lett. D, del c.g.c. sostanzialmente al fine di ottenere una pronuncia definitiva sulla situazione originata dall'atto di diffida e messa in mora rivoltagli dall'Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino con la nota prot. 11049 del 19/2/2009, in assenza, tuttavia, di qualsivoglia pregiudizio diretto ed attuale, incidente sulla sua sfera giuridica.

D'altro canto, la cosiddetta "actio negatoria" della responsabilità amministrativa appare inammissibile, sia perché non espressamente prevista dall'art. 172, lett. D, del c.g.c. sia perché verrebbe sostanzialmente ad eludere le competenze e le prerogative del Pubblico Ministero contabile in materia di esercizio dell'azione di responsabilità per danno erariale.

Per di più, la richiesta di annullamento di atti e provvedimenti amministrativi, asseritamente illegittimi, non è proponibile dinanzi alla Corte dei conti, che non potrebbe pronunciarsi in proposito.

A sostegno della tesi dell'inammissibilità del ricorso proposto dal Mariani, la Procura ha fatto riferimento anche alla più recente giurisprudenza contabile (v., ex plurimis, sent. n. 3/2020 della III^a Sez. d'Appello, sent. 255/2018 della I^a Sez. d'Appello, sent. 150/2023 della Sez. Lombardia).

VI. All'odierna udienza, la Procura ha depositato copia del provvedimento di archiviazione, che era stato emesso in data 18/2/2013, relativamente al fascicolo istruttorio n. 204/2009.

L'avv. Saccomandi, difensore del Mariani, ha illustrato le richieste contenute nel ricorso, ribadendo che non sussistono elementi oggettivi e soggettivi per contestare profili di responsabilità amministrativa a carico del medesimo.

L'avv. Riminucci, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale, si è riportata alla memoria di costituzione.

Il P.M. ha insistito per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso proposto dal Mariani, richiamando la giurisprudenza citata nelle conclusioni rese per iscritto.

DIRITTO

I. Preliminarmente, il Collegio rileva che all'odierna udienza la Procura ha depositato copia del decreto di archiviazione del 18/2/2013, relativo al fascicolo istruttorio n. 204/2009, riguardante l'ipotesi di danno erariale per presunta indebita erogazione di

	contributi nazionali e comunitari, a seguito della stipula del contratto	
	di appalto di servizi tra la Provincia di Pesaro e Urbino, di cui il	
	Mariani era dirigente del Settore Orientamento e Formazione	
	Professionale, e l'A.T.I. "Tielette Coop. Sociale a r.l.- Onlus", con sede	
	a Pesaro, a cui, secondo la Regione, l'appalto di servizi doveva	
	ritenersi illegittimamente aggiudicato.	
	Orbene, come si evince dal suddetto decreto, il P.M. dispose	
	l'archiviazione, ritenendo che: <i>"Allo stato degli atti non appare proficuo</i>	
	<i>coltivare ulteriormente l'istruttoria in questione, in quanto l'esame della</i>	
	<i>segnalazione di danno radica il convincimento dell'insussistenza di</i>	
	<i>sufficienti elementi per l'esercizio dell'azione di responsabilità</i>	
	<i>amministrativa"</i> .	
	Ciò premesso, si osserva che, se è vero che il sottoporre un soggetto ad	
	un procedimento di responsabilità amministrativa comporta, di per	
	sé, l'esposizione del medesimo ad una situazione di stress psicofisico,	
	che non di rado incide negativamente sulla qualità di vita e sulla	
	salute, a prescindere da quello che sarà l'esito del giudizio (v. SS.RR.	
	della Corte dei conti, sent. n. 14/QM/2011), appare indubbiamente	
	comprensibile l'esigenza, palesata dal Mariani, di ottenere chiarezza,	
	non potendo egli restare <i>"sine die"</i> con l'incubo di un'azione	
	risarcitoria, da tempo vaticinata ma mai effettivamente promossa	
	dall'Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino.	
	In tale contesto, su preciso invito ad interloquire sul punto, rivolto dal	
	Presidente di questo Collegio, l'avv. Riminucci, difensore	
	dell'Amministrazione provinciale, dopo aver preso atto delle	
	12	

motivazioni addotte nel decreto di archiviazione, emesso dalla Procura in data 18/2/2013, e pur ritenendo comprensibili le finalità sottese all'istanza proposta dal Mariani, si è riportata alle conclusioni rassegnate nella memoria depositata, sottolineando, comunque, che vi è piena disponibilità da parte dell'Ente, da lei rappresentato, a fare definitiva chiarezza sulla vicenda in oggetto, non residuando, peraltro, alcuna intenzione di proporre un'azione risarcitoria a carico del Mariani, a meno che non emergessero ulteriori e diversi profili di responsabilità, che dovrebbero essere oggetto di apposita valutazione.

II. Fatte tali doverose premesse, il Collegio ritiene che le istanze proposte dal Mariani, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. D, del c.g.c., debbano essere dichiarate inammissibili.

II.1 In primo luogo, si osserva che il Mariani ha chiesto a questa Corte "di annullare e/o dichiarare nulli i provvedimenti citati in epigrafe, ivi compresa la nota della Provincia di Pesaro e Urbino del 16/4/2024, in risposta all'istanza del 5/2/2024".

Orbene, tale richiesta è chiaramente inammissibile, atteso che i giudizi attribuiti alla cognizione del Giudice contabile non possono giammai configurarsi come finalizzati ad una mera delibazione su atti e provvedimenti amministrativi, onde pervenire al loro annullamento per asseriti vizi di legittimità.

II.2 In secondo luogo, come evidenziato dalla più recente giurisprudenza, deve ritenersi inammissibile l'attivazione, mediante ricorso proposto da parte di un soggetto legato alla P.A. da un rapporto di servizio, di un giudizio, ai sensi dell'art. 172, comma 1,

lett. D, del c.g.c., volto ad ottenere l'accertamento negativo di responsabilità amministrativa a proprio carico.

Infatti, tale strumento processuale, oltre a non essere previsto dall'ordinamento – e ciò anche successivamente al riordino dei giudizi di competenza della Corte dei conti, di cui al Codice di Giustizia Contabile (D.lgs. n. 174/2016 e ss.mm.)-, comporterebbe una sostanziale obliterazione degli istituti preprocessuali e processuali approntati dal legislatore (v. sent. n. 3/2020 della Sez. III^a d'Appello, sent. n. 150/2023 della Sez. Lombardia).

In tale ottica, va sottolineato che ogni valutazione inerente alla proposizione di un'azione di responsabilità per danno erariale compete alla Procura regionale, tanto più che nella disciplina del giudizio di responsabilità amministrativa non v'è alcuna disposizione analoga a quella prevista dal legislatore in ambito penalistico (art. 409, comma 5, del c.p.p., che consente al giudice penale, in casi specifici, di ordinare al P.M. di formulare un capo d'imputazione).

D'altro canto, nell'ambito dei giudizi di responsabilità amministrativa compete esclusivamente al P.M. contabile l'esercizio delle funzioni istruttorie e requirenti, così come spetta soltanto al medesimo, all'esito della fase preprocessuale (e sempre che non proceda all'archiviazione della notizia di danno), formulare la domanda risarcitoria nei confronti del soggetto ritenuto autore del danno erariale, delineando in tal modo il perimetro entro il quale il Giudice deve pronunciarsi, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 99 e 112 del c.p.c.

L'affermazione in sede giurisdizionale della sussistenza di una

fattispecie di responsabilità amministrativa presuppone, infatti, un articolato procedimento istruttorio, posto a garanzia della posizione del soggetto ritenuto autore del danno, di cui costituisce elemento essenziale la formalizzazione, da parte del P.M., dell'invito a fornire deduzioni, con conseguente attivazione di una fase in contraddittorio, prodromica alla definizione dell'istruttoria o con l'archiviazione o con il deposito dell'atto di citazione.

Deve, dunque, ritenersi che non sia ammissibile l'introduzione, mediante un ricorso ad istanza di parte, di un giudizio volto all'accertamento della sussistenza o meno di responsabilità amministrativa, in quanto verrebbero sovvertite le posizioni dei protagonisti del processo rispetto al paradigma tracciato dal legislatore nonché vanificati i poteri e le facoltà di pertinenza, rispettivamente, della Procura e del presunto autore del danno erariale.

Conclusivamente, anche la domanda di accertamento negativo della responsabilità, proposta dal Mariani, va dichiarata inammissibile.

Va, infine, sottolineato che l'Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino deve tenere conto dell'intervenuto provvedimento di archiviazione adottato dalla Procura regionale.

III. In applicazione dell'art. 31, comma 3, del c.g.c., il quale prevede che: *"Il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero quando definisce soltanto questioni pregiudiziali*

	o <i>preliminari</i> ”, il Collegio ritiene che sussistano idonei motivi per	
	disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche, in	
	composizione collegiale:	
	dichiara inammissibile il ricorso ad istanza di parte, proposto da	
	Mariani Walter, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera D, del c.g.c.	
	Spese compensate.	
	Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 17 settembre	
	2024.	
	Il Giudice Estensore	Il Presidente
	Guido Petrigni	Valter Camillo Del Rosario
	(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)
	Depositata in Segreteria il 16 ottobre 2024	
	Il Funzionario Amministrativo	
	Dott. Valerio Carletti	
	(f.to digitalmente)	
	16	